

## **ISTRUZIONI SULL'UTILIZZO DEL MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE ("Whistleblower")**

### **Scopo della procedura di segnalazione dell'illecito:**

La procedura è concepita in modo da allontanare i timori del dipendente in merito a ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla segnalazione, fornendo indicazioni operative sull'oggetto della segnalazione, il suo contenuto, i destinatari e le forme di tutela previste nei confronti del segnalatore.

### **Chi può inoltrare denuncia di illecito:**

Dipendenti e collaboratori<sup>1</sup> dell'Amministrazione che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

### **Cosa può essere oggetto di segnalazione di illecito:**

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro», dunque non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui –a prescindere dalla rilevanza penale– venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

### **Tutela e limiti della tutela:**

**Tutela.** Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».

**Limiti.** Come previsto dall'art. 54-bis, c. 1, del d.lgs. 165/2001 la tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile».

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

### **Procedura trattamento della segnalazione da parte dell'Amministrazione:**

L'amministrazione dovrà prevedere le opportune cautele al fine di:

- \_ identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo;
- \_ separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi;
- \_ non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto, già ricordato, che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis, c. 2, del d.lgs. 165/2001;
- \_ la denuncia è sottratta all'accesso di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/1990.

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce in questo caso ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.